



Federazione Lavoratori Pubblici  
e Funzioni Pubbliche



Coordinamento Nazionale Giustizia

Ministeri e  
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 - 00186 ROMA tel. 06/64760274 - telefax 06/68853024  
sito internet: [www.flpgiustizia.it](http://www.flpgiustizia.it) e-mail: [flpgiustizia@flp.it](mailto:flpgiustizia@flp.it) - [flpmingiustizia@libero.it](mailto:flpmingiustizia@libero.it)

Informativa n. 41

Roma, 4 marzo 2008



## RIFLESSIONI SULLA INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE.

## QUOTA "A" NON PENSIONABILITA'

Pervengono a questo Coordinamento Nazionale molteplici quesiti in ordine alle possibilità di un ricorso volto ad ottenere la pensionabilità in quota A della indennità di amministrazione.

Al fine di CHIARIRE e, quindi, dissipare ogni dubbio pubblichiamo la recentissima sentenza della Corte dei Conti della Toscana del 25 gennaio 2008 N.45 che, come altre in passato, esclude in modo categorico che l'indennità di amministrazione sia inserita nella quota A pensionabile.

«Le conclusioni ostative alla invocata computabilità dell'indennità di amministrazione nel trattamento pensionistico a cui questo giudicante perviene, sono state confermate dal prevalente indirizzo giuscontabile sulla scorta di



**analoghi argomenti testuali e sistematici (cfr., ex pluribus., C.conti, III Sez. di Appello, 16.6.2004 n. 321; id., Sez. Molise, 2.10.2003 n.175; id., sez. III app., 8.1.2003 n. 8; id., sez. giur. Sicilia, 28.11.2002 n. 2248; id., sez. giur. Puglia, 28.5.2002 n. 405; id. sez. contr., 5.4.2002 n. 10; id., sez. giur. Toscana 7.12.2001 n. 1395; Contra id., sez. giur. app. Sicilia, n. 33/A/03 del 2003; id., sez. giur. Lombardia 24.3.2005 n. 202).**

**Si osserva poi che la tesi è condivisa, con riferimento alla non computabilità dell'indennità di amministrazione ai fini della tredicesima mensilità, dal maggioritario indirizzo della magistratura ordinaria (v. C. app. Firenze, sez. lav., 10 luglio 2004 n. 824; id., 29 giugno 2004 n. 823; contra Trib. Pisa, sez. lav., 10 dicembre 2003 n. 726 e Trib. Orvieto, sez. lav., 25 marzo 2005 n. 13/05)''.**

**Per quanto sopra esposto la FLP ritiene che al momento non vi siano le condizioni per avventurarci in contenziosi che, con ogni probabilità, ci vedrebbero soccombenti, mentre tenteremo in tutti i modi di risolvere la questione nei tavoli preposti (ARAN) durante la discussione delle code contrattuali.**